



**Comune  
di Bologna**

Quartiere  
Porto  
Saragozza

## **PATTO DI COLLABORAZIONE**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**"ATTIVITA' DI PRESIDIO E RIGENERAZIONE SOCIALE E CULTURALE DEL GIARDINO  
GRAZIELLA FAVA"**

Il Presidente del Quartiere Porto-Saragozza  
Lorenzo Cipriani

---

## **PATTO DI COLLABORAZIONE "ATTIVITA' DI PRESIDIO E RIGENERAZIONE SOCIALE E CULTURALE DEL GIARDINO GRAZIELLA FAVA- IN VIA MILAZZO"**

TRA

Il Quartiere Porto Saragozza e l'Ufficio Promozione Cittadinanza Attiva- Quartieri del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", con sede in Bologna, via dello Scalo n. 21, rappresentato al fine del presente atto dalla **Direttore Massimiliano Danielli**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

Il Sig. **Ivan Poletti**, in qualità di legale rappresentante di **Accuatiepida**, e di seguito denominato "Proponente"

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il "Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale", di seguito denominato Regolamento, che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;
- che l'Amministrazione ha individuato nel Settore Quartieri - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per l'applicazione del Regolamento e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che sono state inoltre individuate in capo agli Uffici Reti e Lavoro di Comunità dei Quartieri, tra le altre, le funzioni di promozione, progettazione condivisa e predisposizione, gestione amministrativa e valutazione dei patti di collaborazione;
- che la proposta di collaborazione presentata dal Proponente P.G.n. 147600/2025 è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti eventuali ulteriori elementi utili alla sua valutazione;
- che è stata condotta apposita progettazione condivisa, come da verbale agli atti del Quartiere PG N° 201260/2025;

- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell'art.12 del Regolamento.

## SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

### 1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti in apposito verbale come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

#### **Nello specifico la proposta riguarda:**

la valorizzazione e la trasformazione del Giardino Graziella Fava in un luogo più attrattivo e accessibile, in particolare per gli appassionati di pallacanestro e per l'intera cittadinanza con l'obiettivo di rendere il giardino un punto di riferimento per lo sport, la socialità e la cultura, promuovendo un ambiente dinamico e inclusivo.

A tal fine, si punta a incentivare la pratica del basket attraverso il miglioramento delle infrastrutture e la disponibilità di attrezzature adeguate, oltre a favorire l'aggregazione sociale mediante l'organizzazione di eventi musicali, culturali e ricreativi. Questo impegno si inserisce in una più ampia strategia volta a contrastare il degrado urbano, incentivando la partecipazione attiva della comunità e offrendo spazi di incontro sicuri e accoglienti.

Tutte le attività del proponente si svolgeranno in sinergia con con altri soggetti civici e associazioni, quali "I Regaz del Fava" , "Dry Art" ed altre eventuali realtà, che operano attivamente nel contesto del giardino e con il Quartiere stesso, con l'impegno del proponente altresì a fare da raccordo con le altre realtà che potranno utilizzare un piccolo magazzino sito sotto al giardino Graziella Fava, a titolo gratuito, temporaneo e non esclusivo, secondo accordi con il Quartiere e secondo quanto definito ai punti 2 e 4 del presente patto.

### 2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

il proponente si impegna a:

- utilizzare le indicazioni grafiche indicate dall'Amministrazione su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il

- proponente e redatte in forma scritta;
- non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione del verde e/o manutenzione di impianti e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico e non limitare la fruibilità collettiva dell'area che rimane destinata a verde pubblico;
- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti;
- realizzare eventuali iniziative pubbliche, previa comunicazione al Quartiere e nel rispetto dei regolamenti comunali;
- fare da raccordo per tutte le realtà che orbitano attorno al giardino Graziella Fava, fornendo il supporto operativo e logistico per la realizzazione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
- garantire, presso la prima stanza del locale ad uso magazzino, sottostante il Giardino Graziella Fava sito in Bologna, Via Milazzo angolo Via Pietramellara, identificato al catasto terreno al foglio 159, mappale 161 (Cod. Inv. A/250), locale non accatastato, il deposito e la custodia di tutti i beni e materiali, funzionali alle attività progettuali proprie e di altre realtà associative che realizzeranno iniziative presso il giardino Graziella Fava, in accordo con il Quartiere;
- garantire la corretta custodia della stanza deposito, come sopra identificata.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>) al fine di essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

### **3. DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti dal proponente nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento con riferimento ai partecipanti alle varie attività ed iniziative, previste dal presente patto, nel pieno rispetto della disciplina in materia di GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e successive integrazioni e/o modifiche.

### **4. FORME DI SOSTEGNO**

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, come meglio specificato all'art. 16 del Regolamento;
- con riferimento alle iniziative previste dal presente patto, come meglio specificato al punto 1, esenzione totale relativa:
  - al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 69 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
  - al pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale di cui all'art. 20 bis del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 641 e ss. della legge 147/13 e ss. mm.;
- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione quali la rete civica e le

newsletter al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto;

- utilizzo, gratuito, occasionale o transitorio e non esclusivo della sala consiliare del Quartiere Porto Saragozza a titolo gratuito, in base agli artt. 21 e 22 del Regolamento;
- la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, in via transitoria, non esclusiva e in modalità condivisa con altri soggetti civici e associazioni, quali "I Regaz del Fava" , "Dry Art" ed altre eventuali realtà, che operano attivamente nel contesto del giardino e con il Quartiere stesso, una stanza del magazzino (prima stanza all'ingresso) sito in via Milazzo, locale ad uso magazzino sottostante il Giardino Graziella Fava sito in Bologna, Via Milazzo angolo Via Pietramellara, identificato al catasto terreno al foglio 159, mappale 161 (Cod. Inv. A/250), locale non accatastato, per deposito materiali ed attrezzature e come punto di appoggio logistico e strumentale per le diverse attività calendarizzate e altresì di altro materiale da custodire all'interno del Giardino Graziella Fava, secondo accordi conseguenti al presente patto, tra le parti e con il Quartiere e secondo quanto previsto dal Regolamento (per un anno con possibilità di proroga per un ulteriore anno, all'esito positivo delle attività realizzate);
- in particolare tale spazio potrà fungere da deposito per il materiale delle associazioni "I Regaz del Fava" e "Dry Art" ed altre eventuali realtà, che operano attivamente nel contesto del giardino e altresì di altro materiale da custodire per le diverse attività calendarizzate (casse audio, proiettori, schiene d'asino, palloni, canestri, ecc....)
- la consegna e la custodia delle copia delle chiavi del magazzino stesso al Proponente che si raccorderà con le altre realtà che potranno utilizzare tale spazio, a titolo gratuito, temporaneo e non esclusivo, secondo accordi con il Quartiere.

## **5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA**

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole a cadenza semestrale e alla scadenza del patto 31/07/2026, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

## **6. DURATA**

La durata del presente patto di collaborazione è dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/07/2026.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al

contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la formalizzazione dei patti di collaborazione.

## **7. RESPONSABILITÀ**

Al proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il Proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

Il Proponente, in qualità di legale rappresentante di Accuatiepidia, firmatario del presente patto di collaborazione, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

*A norma dell'art.30 del Regolamento – Il Proponente provvederà alle opportune coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. I volontari e/o gli incaricati, impegnati nelle attività, saranno coperti da polizza.*

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

## **8. CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì

Il Proponente  
Sig. Ivan Poletti

---

Per il Quartiere  
Il Direttore  
Massimiliano Danielli

---